



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 35
Del 21/08/2026

OGGETTO:

Caso sospetto di Dengue a Vedano al Lambro anno 2026

IL VICE SINDACO

MEDICI MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

Caso sospetto di Dengue a Vedano al Lambro anno 2026

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara del genere Aedes (sospetta Chikungunya);

CONSIDERATO che nella giornata del 21/08/2026 è stato segnalato dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza un caso sospetto di infezione da Arbovirus (Chikungunya) in una persona esposta nel Comune di Vedano al Lambro (MB);

VISTE le indicazioni impartite dal Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica con nota del 21/08/2026 prot. n. 11064 che dispongono di attuare, entro 24 ore dalla segnalazione (e, comunque, nel più breve tempo possibile), in un raggio non inferiore a 100 metri (con valore ottimale di 200 metri da valutare in base alla tipologia e densità abitativa che favoriscano la possibile diffusione del vettore) dal sito di presunta esposizione, sia su suolo pubblico che privato, i seguenti interventi previsti dal P.N.A. (Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus 2020-2025) e come di seguito indicati:

a) intervento **adulticida**, distinto in:

- “spaziale abbattente” che ha rapido effetto, ma non duraturo. È da eseguirsi preferenzialmente durante le prime ore del mattino (tranne che in presenza di alveari nelle vicinanze dell’area trattata, dove è preferibile evitare il trattamento al mattino) o al tramonto (per colpire le zanzare rispettivamente all’inizio e alla conclusione dell’attività trofica diurna e per ridurre al minimo l’effetto denaturante dei raggi solari sugli insetti), e per 3 giorni consecutivi; qualora il caso probabile non venga confermato, i successivi interventi non verranno effettuati;
- “residuale”: è importante, poiché l’insetticida che abbia tali caratteristiche ha un’azione residua per i siti di riposo della zanzara che prevalentemente digerisce il pasto di sangue all’aperto. È da eseguirsi sul verde presente lungo i bordi delle strade dell’area interessata, attenendosi a quanto previsto dal P.N.A.;

b) intervento **larvicida**. Tenendo conto che gran parte dei focolai larvali di Ae. albopictus è rappresentata da ambienti/contenitori di varia natura e dimensione (in particolar modo, le piccole raccolte temporanee di acqua), bisognerà eliminare la possibilità che in essi avvenga lo sviluppo delle larve (focolai larvali), sia su suolo pubblico che privato. I focolai larvali possono essere rimovibili e non rimovibili; quelli non rimovibili, in ambito pubblico, sono tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie; nelle aree private, vasche, fontane, tombini ecc.;

DATO ATTO, inoltre, che l’ulteriore prescrizione stabilita dal Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica è quella di **attuare la bonifica ambientale**, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione “porta a porta” delle abitazioni presenti nell’area interessata. A ciò va accompagnata l’informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta **lotta anti-larvale**).

e che i suddetti trattamenti vanno ripetuti in caso di pioggia.

RILEVATO che la zona di intervento in Vedano al Lambro (sia su aree private che pubbliche) è stata individuata in un’area cautelativamente compresa entro 200 metri di raggio intorno al luogo individuato, indicativamente:

- via Giovanni XXIII - tutta;

- via Don L. Sturzo - lato nord di competenza comunale;
- via Matteotti - tutta;
- via De Gasperi – fino al civico 14;
- via C. Battisti da via Matteotti – fino a farmacia comunale;
- via Monte Rosa – tutta;

VISTO il programma di disinfestazione antilarvale e adulticida delle zanzare stabilito per l'anno in corso e affidato alla società CEM Ambiente S.p.A.;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di questi insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

VISTO l'art. 32 comma 6 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 117 del D.lgs. 31 agosto 1998 n. 112;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 conv. in Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, a seconda della procedura prevista dalla Legge n. 689/1981

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree o abitazioni nelle zone specificate in narrativa e ricadenti nella competenza degli interventi di disinfestazione da parte del Comune di Vedano al Lambro, come precisato in premessa, e comunque entro 200 metri di raggio dal luogo del caso individuato, di permettere nei giorni **di sabato 22 agosto, domenica 23 agosto e lunedì 24 agosto, dalle ore 00.00 alle ore 06.30** l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi, e la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree comuni;

2) ai privati di provvedere ad eliminare i focolai larvali o a trattare quelli inamovibili nell'ambito delle abitazioni e delle pertinenze;

3) di chiudere le finestre durante il trattamento;

4) di affiggere avviso alla cittadinanza negli ingressi dei corpi scala delle abitazioni;

PRECAUZIONI DA ADOTTARE:

- durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento del ricambio dell'aria;

- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere il loro ricovero e suppellettili;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
- all'aperto, usare con moderazione repellenti cutanei per uso topico: è necessario comunque attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utili sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni;
- prestare particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e allattamento;
- all'aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo;
- alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre ed alle porte di ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
- nel solo caso di presenza di zanzare negli ambienti interni. Utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando i locali prima di soggiornarvi;

SI AVVISA

Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Alberto Gaiani, Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Milano entro il termine di 60 gg. dalla notifica oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notifica.

Si manda per esecuzione alla:

- Polizia Municipale e all'agenzia tutela della salute Brianza;

Il Vicesindaco
Matteo Medici
f.to digitalmente